



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.16/2011 DEL 24/05/2011**

**"ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E PROMOZIONE  
DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA"**





# REGIONE PUGLIA

## Assessorato Sud e Federalismo

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO ENTI LOCALI E DECENTRAMENTO

EEL/4

§ § § § § § § § § §

Relazione di accompagnamento alla proposta di ddl recante:  
***“Ordinamento della Polizia Locale e promozione di politiche integrate per la sicurezza”***

Comunità, amministrazioni locali e operatori del settore reclamano da ormai troppo tempo una nuova normativa generale in materia di polizia locale, attesa la vetustà e l'obsolescenza di quella vigente, di rango sia statale (legge quadro n.65 del 1986) che regionale (l.r. n. 2 del 1989), precedente addirittura alla riforma costituzionale del titolo V.

Di fronte all'inerzia protratta del legislatore statale (varie proposte di legge quadro, inutilmente giacenti per varie legislature, oggi, pur unificate, languono ancora in commissione al Senato), quasi tutte le regioni si sono dotate negli ultimi anni di proprie leggi organiche e la Puglia non può indugiare oltre.

Si tratta non soltanto di adeguare l'ordinamento delle funzioni e l'organizzazione dei corpi e dei servizi al nuovo assetto istituzionale delle competenze e dei rapporti tra i diversi livelli di governo territoriale; ma anche -obiettivo non meno importante- di offrire la giusta cornice ordinamentale al mutato ruolo assunto negli ultimi decenni dalle polizie locali, in particolare municipali, sempre più identificate come primo presidio della sicurezza sul territorio e, in special modo, nelle città, primo destinatario della domanda pressante di arginare il disordine fisico e sociale che tende a dilagare nello spazio pubblico urbano.

Una funzione, per vero, già assolta egregiamente dalle nostre



polizie, alle quali l'istituzione regionale non può non rivolgere il più sentito e grato encomio; ma che proprio per questo merita e richiede urgentemente il supporto di una più efficace strumentazione normativa, di un ruolo attivo di coordinamento da parte della Regione e di interventi concreti per il potenziamento di servizi, strutture e attrezzature, in modo da rendere ancora più efficace l'azione di controllo, prevenzione e repressione già svolta quotidianamente dalle polizie e più virtuoso il rapporto con le istituzioni di riferimento, le comunità e i cittadini, singoli e associati. La legge definisce, alla luce del nuovo titolo V, le funzioni di Regione, Province e Comuni.

Alla Regione è attribuito un essenziale ruolo di coordinamento e di propulsione delle attività, perseguendone l'efficienza e la tendenziale omogeneità sull'intero territorio, nonché di promozione della collaborazione istituzionale per l'integrazione delle politiche locali di settore, pur scontando, inevitabilmente, la mancanza della legge quadro per l'esercizio del potere statale di coordinamento attribuito dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

L'articolazione delle funzioni tra province e comuni è basata sul principio costituzionale di sussidiarietà, che in materia viene declinato in modo esplicito nella legislazione statale: con l'attribuzione al sindaco, quale ufficiale del governo, delle funzioni in tema di sicurezza, ordine pubblico e polizia giudiziaria di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008; da ultimo con l'inserimento delle funzioni di polizia municipale tra le funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 21, comma tre della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per meglio delineare il ruolo della provincia e i compiti dei relativi corpi, si è tenuto conto del principio di specializzazione funzionale in relazione alle competenze proprie dell'ente intermedio, riferite in particolare all'attività ittico-venatoria e alla tutela dell'ambiente e del territorio, al lavoro e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; inoltre, del principio di adeguatezza e unitarietà nell'esercizio delle funzioni, con riferimento alle zone rurali, al soccorso e alla protezione civile.

In tal modo l'intervento legislativo di ammodernamento del sistema risulta anche rispettoso della storia e dell'attuale concreta fisionomia dei corpi di polizia locale; si è cercato, infatti, di non dimenticare che questa legge incide su realtà preesistenti e consolidate, ossia corpi e servizi già istituiti e di lunga tradizione.

Per la polizia provinciale si esplicita, dunque, una vocazione rivolta




prevalentemente alle zone rurali, extraurbane e lungo le strade provinciali, fermo restando il richiamo ai principi di reciproca collaborazione e di non sovrapposizione delle funzioni tra corpi e servizi operanti sullo stesso territorio.

Il principio di sussidiarietà orizzontale è declinato nella prevista utilizzazione non solo di personale ausiliario in senso tecnico, ma anche di personale volontario, tramite convenzioni a sottoscrivere con le organizzazioni iscritte negli appositi registri, per attività specificamente indicate (volte alla tutela del patrimonio regionale e locale e dei beni culturali e paesaggistici, alla difesa di parchi, giardini, piazze, spazi pubblici e luoghi di aggregazione sociale).

Per la parte più strettamente attinente all'organizzazione e all'attività dei corpi e servizi, assi portanti delle legge possono considerarsi l'innovazione, l'incentivazione all'associazionismo istituzionale, la formazione e qualificazione del personale. Sono queste, infatti, le tre leve che la Regione intende azionare per supportare gli enti locali in un'azione mirata a migliorare il controllo del territorio e promuovere politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità, disponendo di servizi di polizia locale più moderni, efficienti ed efficaci, di risorse umane adeguatamente professionalizzate e realizzando, al tempo stesso, economie di scala attraverso ogni possibile forma di collaborazione istituzionale e operativa, ivi compresa la predisposizione di dotazioni tecnologiche comuni e di servizi informativi unificati. In quest'ottica, si segnala in particolare la disposizione dell'articolo 2, che prevede la possibilità per le polizie locali di utilizzare le strutture e attrezzature regionali della protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento.

L'obbligo dell'esercizio delle funzioni in forma associata, attraverso unione o convenzione, già previsto dalla legislazione statale per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, è ribadito, unitamente all'impegno ad individuare entro un anno la relativa dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica. Per gli altri comuni si interviene indirettamente, prevedendo che tutte le forme di incentivazione e di finanziamento privilegino senza eccezioni le gestioni associate.

La normativa sul personale è limitata a poche essenziali norme, volte soltanto, nel doveroso rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dell'autonomia regolamentare dei singoli enti, a salvaguardare la funzione e la professionalità dei responsabili e degli addetti, sì da



garantire, in ultima analisi, la piena e ottimale funzionalità dei servizi. E' prevista la realizzazione di un sistema permanente di formazione per i neo-assunti nei ruoli, nonché di qualificazione e aggiornamento professionale di tutti gli addetti, con partecipazione obbligatoria, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni.

Il presente disegno di legge è strutturato in venticinque articoli.

L'articolo 1 dichiara le finalità della legge: concorrere a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità nonché per il controllo del territorio; dettare norme generali sull'organizzazione funzionale, sull'attività e sul coordinamento dei servizi di polizia locale, al fine di renderli omogenei sul territorio regionale e di migliorarne l'efficacia e l'efficienza. Al secondo comma sono indicati gli strumenti che l'azione regionale intende privilegiare: innovazione, formazione del personale, associazionismo istituzionale, sussidiarietà orizzontale.

Gli articoli 2, 3 e 4, in armonia con i principi enunciati all'articolo 1, stabiliscono le funzioni, rispettivamente, della Regione, della provincia e del comune in materia.

L'articolo 5 definisce funzioni e compiti dei corpi e servizi di polizia locale.

L'articolo 6 detta norme sull'organizzazione e funzionamento dei corpi e servizi, anche per l'ipotesi di gestione associata mediante unione o convenzione.

L'articolo 7 prevede l'utilizzazione delle polizie locali in servizi "esterni", anche territorialmente, rispetto a quelli tipici d'istituto.

Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano la collocazione del corpo di polizia locale all'interno della struttura amministrativa dell'ente locale, nonché la posizione del comandante e il suo rapporto con l'organo di indirizzo politico.

L'articolo 11 reca un'asciutta normativa, per lo più di rinvio all'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, in materia di classificazione e mansioni del personale, nonché concorsi e selezioni per l'accesso. La Regione si riserva l'emanazione di regolamenti in tema di concorsi e requisiti per l'accesso, nonché di un codice deontologico, oggetto di apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 18.

L'articolo 12 prevede che, mediante apposito regolamento regionale, siano determinati in modo uniforme per tutto il territorio le tipologie, le caratteristiche, i modelli e i colori per i mezzi, gli strumenti, le



divise, i simboli, gli strumenti di autodifesa, la modulistica.

L'articolo 13 disciplina l'impiego di personale esterno (ausiliari del traffico, dipendenti delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica, volontari di associazioni iscritte in albi o elenchi) in funzione di collaborazione ai servizi e compiti di polizia locale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

L'articolo 14 riguarda l'attività regionale di coordinamento e di promozione della collaborazione istituzionale.

L'articolo 15 prevede la concessione di finanziamenti regionali agli enti locali, con preferenza per le unioni e le gestioni in forma associata, per l'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio.

L'articolo 16 stabilisce le modalità per la promozione della gestione associata del servizio.

L'articolo 17 prevede la riserva di una quota di alloggi in favore del personale di polizia locale nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 18 configura la struttura regionale deputata all'esercizio delle competenze in materia di polizia locale.

L'articolo 19 ridetermina composizione e funzioni della commissione tecnico-consultiva per la polizia locale, già prevista dalla legge regionale 24 gennaio 1989 n. 2, ma effettivamente non operante, con funzioni di proposta, supporto e consulenza tecnico-giuridica, anche per l'attività formativa, nei confronti della Regione.

Gli articoli 20, 21 e 22 delineano il sistema permanente di formazione che la Regione dovrà promuovere, i criteri per la partecipazione alle attività formative, la valutabilità ai fini della progressione in carriera, l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale dei docenti.

Gli articoli 23, 24 e 25 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie, transitorie e di abrogazione della precedente legislazione.

**L'Assessore Sud e Federalismo**

**prof.ssa avv. Marida Dentamaro**



# ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E PROMOZIONE DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Principi)

1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell'ordinamento, con il precipuo scopo di concorrere a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità nonché per il controllo del territorio, detta norme generali sull'organizzazione funzionale dei relativi servizi ed attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.
2. Tali finalità saranno perseguite essenzialmente promuovendo l'innovazione nei servizi, l'utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.

### Articolo 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede anche nell'esercizio della potestà regolamentare a:
  - a) fissare i criteri generali per l'istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
  - b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
  - c) coordinarne l'organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dall'articolo 14, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge 5 maggio 2009, n. 42;
  - d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento tra le polizie locali della Regione;
  - e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di intervento urgente;
  - f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative degli enti locali tra loro e con la Regione;
  - g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse polizie locali o comunque tutte accessibili e servizi informativi unificati, anche mediante utilizzazione delle



- strutture e attrezzature regionali della protezione civile secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento;
- h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l'introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell'attività dei corpi e dei servizi;
  - i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
  - j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla polizia locale;
  - k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa a livello locale, nel rispetto della potestà di coordinamento di cui all'art. 118, comma 3, della Costituzione;
  - l) monitorare in modo sistematico l'espletamento delle funzioni di polizia locale su base regionale;
  - m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
  - n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma associata, nell'innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia locale, anche in riferimento alle politiche dell'unione Europea.

### **Articolo 3** **(Funzioni della Provincia)**

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:
  - a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
  - b) l'istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r);
  - c) la promozione e, d'intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

### **Articolo 4** **(Funzioni del Comune)**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008, attuativo dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come riformulato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2008, n. 92 e successive modifiche e integrazioni, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali ed ambientali attraverso:
  - a) attivazione di percorsi formativi e di scambio per l'integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
  - b) promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;



- c) politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
- d) assunzione del tema della sicurezza urbana – così come definita dagli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008 – nel programma annuale dell'amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del comandante nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
- e) assunzione della tutela dell'ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
- f) svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere, del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure professionali con compiti essenzialmente preventivi;
- g) promozione di iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio;
- h) sviluppo di attività volte alla integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
- i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d'inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

## TITOLO III ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

### Articolo 5

#### (Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.
2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:
  - a) polizia amministrativa locale;
  - b) polizia annonaria;
  - c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
  - d) polizia edilizia;
  - e) polizia ambientale;
  - f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
  - g) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12, comma 1, lett. *dbis*) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
  - h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
  - i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
  - j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
  - k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
  - l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;



- m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
  - n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
  - o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
  - q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
  - r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
  - s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di T.S.O. e A.S.O., ove strettamente necessario.
3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.
  4. I comuni, anche in forma associata e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.
  5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.
  6. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, deve essere accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta ad individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della presente legge.
  7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Eventuali incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d'istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante;
  8. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale portano le armi, senza licenza ed anche fuori dell'orario di servizio, secondo la vigente normativa statale in materia.

## **Articolo 6**

### **(Organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale)**

1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l'efficienza, l'efficacia, la continuità operativa e l'economicità della gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di quindici addetti.
2. L'esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
3. L'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia vocazione turistica;



- b) determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all'estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all'intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all'affluenza turistica e ad ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all'estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
  - c) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
  - d) conferimento, anche se temporaneo e ad interim, del comando dei corpi o dei servizi a dirigenti o funzionari già appartenenti a corpi o servizi di polizia locale ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 2.
  - e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'uso dell'abito civile;
  - f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio dell'ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:
    - I. missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria;
    - II. operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
    - III. impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d'interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;
  - g) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi;
  - h) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
4. Con deliberazione della giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di assicurare – ferma restando l'autonomia dei singoli enti costituzionalmente garantita – una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.
  5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l'organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all'art. 9.
  6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell'intero ambito territoriale derivante dall'unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 4 del presente articolo e comunque dall'accordo tra gli enti aderenti.

#### **Articolo 7**

##### **(Servizi esterni di soccorso, supporto e formazione)**

1. La polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l'incolumità dei cittadini e l'ordine del vivere civile.
2. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali



diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall'ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.

3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.

#### **Articolo 8**

##### **(Configurazione del corpo di polizia locale)**

1. Il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.
2. L'accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale, sia dirigente che funzionario, avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi esclusivamente nell'ambito dell'area di vigilanza – polizia locale.
3. Il conferimento temporaneo o ad interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 2, può avvenire esclusivamente nei confronti di dirigenti o funzionari provenienti dall'area di vigilanza – polizia locale.

#### **Articolo 9**

##### **(Direzione e controllo)**

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della provincia ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della provincia, il sindaco o l'organo individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della gestione delle risorse assegnate, dell'impiego tecnico – operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale.

#### **Articolo 10**

##### **(Comunicazione esterna dell'attività della polizia locale)**

1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l'unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.

#### **Articolo 11**

##### **(Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)**

1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente di appartenenza.
3. I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.



4. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge regionale.
5. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.

## **Articolo 12**

### **(Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)**

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati:
  - a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;
  - b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto e dell'ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;
  - c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
  - d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l'assegnazione, la custodia ed il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
  - e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, e dei corsi di difesa personale;
  - f) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.
2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire la massima sicurezza del personale che li utilizza.

## **Articolo 13**

### **(Personale ausiliario e volontario)**

1. Il personale di cui all'articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2) e 4), sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio.
2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.
3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, nelle attività volte alla tutela del patrimonio regionale e locale e dei beni culturali e paesaggistici, nonché alla difesa di parchi, giardini, piazze, spazi pubblici e luoghi di aggregazione sociale.
4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.
5. Il personale volontario impiegato nei compiti di cui al comma 3, ove abbia superato uno dei corsi di cui all'articolo 22, lett. a), potrà essere nominato ausiliario di polizia locale, con



apposito decreto del sindaco o del presidente della provincia, per lo svolgimento delle attività di regolazione del traffico, sotto il coordinamento del comandante del corpo o servizio di polizia locale.

6. La documentazione relativa al personale ausiliario deve essere trasmessa ai competenti uffici di polizia locale ed inoltrata alla banca dati di cui all'articolo 17, comma 3, lett. a).
7. Il personale di cui al presente articolo può frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Regione.
8. Il personale di cui al presente articolo utilizza segni distintivi tali da evitare ogni confusione con quello della polizia locale e delle forze di polizia nazionali.

### TITOLO III INIZIATIVE E STRUTTURE DELLA REGIONE

#### Articolo 14

##### (Promozione della collaborazione istituzionale)

1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
  - a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
  - b) al coordinamento delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante l'introduzione e l'utilizzo integrato di tecnologie innovative;
  - c) al coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e paesaggistici, per salvaguardare la conservazione e la fruizione;
  - d) alla formazione e all'aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.
2. Nell'ambito delle forme di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.

#### Articolo 15

##### (Finanziamento di interventi)

1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all'impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:
  - a) la tipologia degli interventi;
  - b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la presentazione degli stessi da parte degli enti locali;
  - c) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, con preferenza, nell'ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui all'art. 208, commi 4, 5 e 5bis del codice della strada;
  - d) i criteri e le modalità per la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali.



3. Ai fini dell'attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d'intervento agli uffici regionali di cui all'articolo 18, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.
4. Il programma, con la graduatoria degli interventi ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

#### **Articolo 16**

##### **(Promozione della gestione associata)**

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:
  - a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l'obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  - b) incentivi, anche finanziari, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca degli stessi.
2. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l'istituzione di nuclei specialistici Intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

#### **Articolo 17**

##### **(Riserva di quote di edilizia residenziale)**

1. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.

#### **Articolo 18**

##### **(Attività regionale di coordinamento delle funzioni e compiti di polizia locale)**

1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, di cui al precedente articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 19, svolge i seguenti compiti:
  - a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale;
  - b) monitorare l'esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del territorio;
  - c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l'attuazione;

#### **Articolo 19**

##### **(Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale)**

1. La commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già istituita con l.r. 24 gennaio 1989, n. 2, quale centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo studio e alla ricerca, è così composta:
  - a) dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 18 o suo delegato;
  - b) comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia;



- c) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo, scelti dall'assessore regionale d'intesa con l'ANCI;
  - d) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall'assessore regionale d'intesa con l'UPI;
  - e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nella polizia locale;
  - f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con decreto del presidente della giunta regionale sono nominati i componenti di cui alle lettere e), f) e g), che durano in carica fino alla data di insediamento della nuova giunta regionale e sono rinnovati entro 45 giorni dalla suddetta data.
  3. La commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza riguardo all'organizzazione e alla gestione dell'attività formativa di cui agli articoli 20 e 21.
  4. Ai componenti la commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa.
  5. La commissione potrà operare anche in attesa della nomina di cui al comma 2).

## TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE

### Articolo 20

#### (Sistema permanente di formazione)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale di tutti gli addetti.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, può istituire una scuola regionale di polizia locale, anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.
3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione tecnico-consulativa, sono stabiliti:
  - a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21;
  - b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
  - c) le modalità ed i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22.
  - d) i programmi formativi approvati dalla commissione tecnico-consulativa.

### Articolo 21

#### (Corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento)

1. Il sistema permanente di formazione di cui all'articolo 20, comma 1, si articola in :
  - a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della polizia locale;
  - b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale;
2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti al personale neo assunto, che deve obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dall'assunzione in servizio.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale e gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste prove finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile a fini della progressione in carriera.



4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata dall'apposito regolamento.
5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui all'articolo 13.

#### **Articolo 22**

##### **(Albo regionale dei docenti)**

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all'articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all'articolo 18 l'albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.
2. All'albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all'esperienza professionale acquisita.
3. L'istituzione e la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione, sono disciplinati con apposito regolamento.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 23**

##### **(Disposizioni finanziarie)**

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 – U.P.B. 08.02.01. – risorse autonome del bilancio regionale è così modificata: *“Spese per interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'art. 15 l.r. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.”*
2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 – U.P.B. 08.02.01. – risorse autonome del bilancio regionale è così modificata: *“Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell'art. 21 l.r. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.”*
3. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa \_\_\_\_\_ denominato *“Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett a) l.r. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.”*
4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si farà fronte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
5. Per le finalità di cui all'articolo 16 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa \_\_\_\_\_ denominato *“Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso – l.r. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_”* con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 *“Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008, art. 14”)* della medesima U.P.B. 08.02.01.

#### **Articolo 24**


##### **(Disposizioni transitorie)**



1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione previgente.
2. Gli enti locali devono applicare le norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi, senza necessità di adeguare i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti.
3. La commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 19 della presente legge è insediata entro due mesi dall'entrata in vigore della stessa.
4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:
  - a) il regolamento di cui all'articolo 2, lettera e);
  - b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all'articolo 11;
  - c) il regolamento di cui all'articolo 12.
5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.
6. Fino a nuova deliberazione della giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell'articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dell'art. 14, commi 28 e 30, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78.

#### **Articolo 25 (Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, sono abrogate:
  - a) la legge regionale 10 gennaio 1974, n.1, "Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale";
  - b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 61, "Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale";
  - c) la legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2, "Norme in materia di polizia locale".





# REGIONE PUGLIA

AREA Organizzazione e Riforma Amministrazione  
SERVIZIO Enti Locali e Decentramento

## REFERITO TECNICO

(Art.34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: S.D.L. "Ordinamento della Polizia Locale e Promozione di Politiche Integrate per la sicurezza" Cod. Cifra EEL/SDL/2011/00004

**Spesa prevista e fonti di finanziamento** (indicare se trattasi di spesa corrente o di spesa in c/capitale)

### Capitolo/i di spesa (bilancio autonomo):

- Spesa in conto capitale: cap.1010030 – U.P.B. 08.02.01 – la declaratoria è così modificata "Spese per interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'art.15 l.r. \_\_\_/2011";
- Spesa corrente: cap.1010020 – U.P.B. 08.02.01 – la declaratoria è così modificata "Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell'art.21 della l.r. \_\_\_ 2011";
- Spesa corrente: CNI: \_\_\_ U.P.B. 08.02.01 "Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett a) l.r. n. \_\_\_ del \_\_\_"
- Spesa corrente: CNI: \_\_\_ U.P.B. 08.02.01 "Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale o di alcune funzioni di esso – l.r. \_\_\_/2011";

**Spesa riferita al presente bilancio:** stanziamento sul CNI \_\_\_ U.P.B. 08.02.01 "Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale o di alcune funzioni di esso – l.r. \_\_\_/2011" per €. 300.000,00 con corrispondente riduzione del cap. 1750 in termini di competenza e cassa, sentito il Servizio Personale ed Organizzazione.

Per gli altri capitoli il finanziamento avverrà nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

**Spesa riferita ai bilanci futuri:** €.zero. Il finanziamento avverrà nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio

(con l'indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Si dichiara che le disposizioni recate dalla P.D.L. in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 19 maggio 2011

Il Dirigente del Servizio  
dott. Sebastiano SCIANNI

### VISTO DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

(Art.34,L.R.28/2001 e Art.8, Regolamento DPGR n.395/94)

X Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

Parere negativo \_\_\_\_\_

Bari, 20 maggio 2011

Il DIRIGENTE  
UFFICIO BILANCIO  
dott. Angelosante ALBANESE

